

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 

## Quantum

 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

 Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Alla guida di una piccola pala meccanica a ruote gommate con l'incarico di coprire uno scavo presente in un cantiere stradale, a causa di una errata manovra, precipitava dal ciglio della strada riportando lesioni mortali. Il cantiere, stradale, era connotato da una scarpata laterale non protetta e con pendenza del 60% e tale specifico rischio non era stato contemplato da alcun POS, né il lavoratore aveva ricevuto una formazione adeguata.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato  Pubblico  Cantiere  Ufficio  
 Fabbrica  Altro

## Principio di diritto

L'appaltatore di lavori, in base al principio del *neminem laedere*, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note (Sez. 4, n. 24692 del 29/03/2016, Nobilioni, Rv. 26723001), come avvenuto nel caso di specie, in cui il cantiere stradale continuava a non essere adeguatamente protetto in corrispondenza del ciglio sovrastante la scarpata dove è precipitato il lavoratore.

L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione è quello che esclude il "principio del cumulo di responsabilità" in capo ai rappresentanti della componente datoriale nel caso di esistenza di deleghe in materia antiinfortunistica e di organizzazione aziendale complessa.

Nelle società di capitale gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 49402 del 13/11/2013, Bruni e altri, Rv. 25767301). Del resto, dalla stessa descrizione del fatto, come rappresentato nel capo di imputazione/ si evince che nel caso vengono in rilievo prevalentemente omissioni che attengono alla sicurezza specifica del cantiere in questione, che quindi interessano principalmente le figure operative del delegato alla sicurezza e del responsabile di cantiere, e non omissioni di carattere strutturale-organizzativo, che in ipotesi avrebbero potuto chiamare in causa anche il vertice aziendale.

Atteso che in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; conseguentemente l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv. 26731901).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi. Condanna al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 8 giugno 2017

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**